

**PRINCIPI, REGOLE, INTERPRETAZIONE.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI,
FAMIGLIE E SUCCESSIONI**

SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI FURGIUELE

TOMO I

a cura di

GIUSEPPE CONTE e SARA LANDINI

e con la collaborazione di

MARCO RIZZUTI e GIULIA TESI



UNIVERSITAS
STUDIORUM

Il volume è pubblicato con finanziamenti della Fondazione Italiana del Notariato
su fondi per la ricerca della Prof.ssa Sara Landini

© 2017, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9
46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
tel. 0376 1810639
<http://www.universitas-studiorum.it>

Copertina: Luigi Diego Di Donna

Prima edizione 2017
Finito di stampare nel novembre 2017

ISBN 978-88-99459-77-2

ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, ὅπποθεν ἄρξωμαι
τόθι γὰρ πάλιν ἴξομαι αὐθις.

Indifferente è per me il punto da cui
devo prendere le mosse; là, infatti,
nuovamente dovrò fare ritorno.

PARMENIDE

ELENCO AUTORI

- Francesco Alcaro
Prof. ordinario Università di Firenze
- Guido Alpa
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”
- Carlo Angelici
Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”
- Alessandra Bellelli
Prof. ordinario Università di Perugia
- Antonio Bellizzi di San Lorenzo
Prof. aggregato Università di Firenze
- Giovanni Bonilini
Prof. ordinario Università di Parma
- Lucia Bozzi
Prof. ordinario Università di Foggia
- Andrea Bucelli
Prof. associato Università di Firenze
- Francesco D. Busnelli
Prof. emerito Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
- Roberto Calvo
Prof. ordinario Università della Valle d’Aosta
- Remo Caponi
Prof. ordinario Università di Firenze
- Valeria Caredda
Prof. ordinario Università di Cagliari
- Gian Franco Cartei
Prof. ordinario Università di Firenze
- Angelo Chianale
Prof. ordinario Università di Torino
- William Chiaromonte
Ricercatore Università di Firenze
- Alessandro Ciatti Càimi
Prof. ordinario Università di Torino
- Renato Clarizia
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Giuseppe Conte
Prof. ordinario Università di Firenze
- Carlotta Conti
Prof. ordinario Università di Firenze
- Paolo Corrias
Prof. ordinario Università di Cagliari
- Cecilia Corsi
Prof. ordinario Università di Firenze
- Vincenzo Cuffaro
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Giovanni D’Amico
Prof. ordinario Università di Reggio Calabria
- José Ramon De Verda
Prof. cattedratico Universidad de Valencia
- Enrico Del Prato
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”
- Fabrizio Di Marzio
Consigliere di Cassazione
- Helena Díez García
Prof. titular Universidad de León
- Filippo Donati
Prof. ordinario Università di Firenze
- Rocco Favale
Prof. ordinario Università di Camerino
- Paola Felicioni
Prof. associato Università di Firenze
- Giuseppe Ferri jr
Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
- Vincenzo Franceschelli
Prof. ordinario Università di Milano-Bicocca
- Rosario Franco
Notaio in Sesto San Giovanni
- Lorenza Furguele
Ricercatore Università di Roma “Tor Vergata”
- Andrea Fusaro
Prof. ordinario Università di Genova
- Enrico Gabrielli
Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
- Paolo Gallo
Prof. ordinario Università di Torino
- Antonio Gambaro
Prof. ordinario Università di Milano
- Wladimiro Gasparri
Prof. associato Università di Firenze
- Aurelio Gentili
Prof. ordinario Università di Roma Tre
- Fulvio Gigliotti
Prof. ordinario Università di Catanzaro
- Fausto Giunta
Prof. ordinario Università di Firenze

Patrizia Giunti
Prof. ordinario Università di Firenze

Giuseppe Guizzi
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Giovanni Gulina
Ricercatore Università di Firenze

Pilar Gutiérrez Santiago
Prof. catedrática acreditada Universidad de León

Sara Landini
Prof. associato Università di Firenze

Nicolò Lipari
Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”

Ettore M. Lombardi
Ricercatore Università di Firenze

Olivia Lopes Pegna
Prof. associato Università di Firenze

Angel M. López y López
Prof. emérito Universidad de Sevilla

Paola Lucarelli
Prof. ordinario Università di Firenze

Angelo Luminoso
Prof. emerito Università di Cagliari

Ugo Mattei
Prof. ordinario Università di Torino

Salvatore Monticelli
Prof. ordinario Università di Foggia

Giuseppe Morbidelli
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”

Anna Carla Nazzaro
Prof. ordinario Università di Firenze

Luca Nivarra
Prof. ordinario Università di Palermo

Marta Ordás Alonso
Prof. titular Universidad de León

Stefano Pagliantini
Prof. ordinario Università di Siena

Ilaria Pagni
Prof. ordinario Università di Firenze

Francesco C. Palazzo
Prof. ordinario Università di Firenze

Massimo Palazzo
Notaio in Pontassieve

Gianfranco Palermo
Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”

Michele Papa
Prof. ordinario Università di Firenze

Massimo Paradiso
Prof. ordinario Università di Catania

Baldassarre Pastore
Prof. ordinario Università di Ferrara

Salvatore Patti
Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”

Mauro Pennasilico
Prof. ordinario Università di Bari “Aldo Moro”

Giovanni Perlingieri
Prof. ordinario Università della Campania

Pietro Perlingieri
Prof. emerito Università del Sannio

Marta Picchi
Prof. associato Università di Firenze

Mauro Ponzanelli
Prof. ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonino Procida Mirabelli di Lauro
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Andrea Proto Pisani
Prof. emerito Università di Firenze

Vincenzo Putorti
Prof. associato Università di Firenze

Enrico Quadri
Prof. ordinario Università di Napoli Federico II

Mariangela Ravizza
Ricercatore Università di Firenze

Lucia Re
Prof. associato Università di Firenze

Marco Rizzuti
Assegnista di Ricerca Università di Firenze

Ramon Romano
Dottore di Ricerca Università di Firenze

Orlando Roselli
Prof. ordinario Università di Firenze

Filippo Ruschi
Prof. associato Università di Firenze

Ugo Salanitro
Prof. ordinario Università di Catania

Gabriele Salvi
Assegnista di Ricerca Università di Siena

Vincenzo Scalisi
Prof. emerito Università di Messina

Claudio Scognamiglio
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
Michele Sesta
Prof. ordinario Università di Bologna
Caterina Silvestri
Ricercatore Università di Firenze
Pietro Sirena
Prof. ordinario Università Bocconi di Milano
Alessandro Somma
Prof. ordinario Università di Ferrara
Mario Stella Richter *jr*
Prof. ordinario Università di Roma "Tor Vergata"
Irene Stolzi
Prof. associato Università di Firenze
Francesca Tamburi
Ricercatore Università di Firenze
Keiko Tanimoto
Prof. ordinario Ritsumeikan University of Kyoto

Giovanni Tarli Barbieri
Prof. ordinario Università di Firenze
Giulia Tesi
Dottore di Ricerca Università di Firenze
Paolo Tonini
Prof. emerito Università di Firenze
Maria Luisa Vallauri
Prof. associato Università di Firenze
Antonio Vallini
Prof. associato Università di Firenze
Giuseppe Vettori
Prof. ordinario Università di Firenze
Simona Viciani
Ricercatore Università di Firenze
Alessio Zaccaria
Prof. ordinario Università di Verona
Giuseppe Zaccaria
Prof. ordinario Università di Padova

FAMIGLIE E SUCCESSIONI

SULL'IMPRESA FAMILIARE NELLA CONVIVENZA DI FATTO

ANDREA BUCELLI

Prof. associato Università di Firenze

SOMMARIO: 1. L'estensione differenziata dell'art. 230-*bis* c.c.: una nuova discriminazione? – 2. La funzione residuale o suppletiva dell'art. 230-*bis* c.c. – 3. Il «diritto di partecipazione» nell'impresa familiare. – 4. Libertà e partecipazione. – 5. Profili di incostituzionalità dell'art. 230-*ter* c.c.

1. Il curatore di una delle più fortunate edizioni del codice civile segnala, tra gli aggiornamenti più importanti degli ultimi tempi, la «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, c.d. legge Cirinnà. In un unico, interminabile articolo (di ben 69 commi!), si rinvie una disciplina delle unioni civili sin troppo ricalcata su quella del matrimonio, oltre al primo organico statuto della convivenza che, per un verso recepisce principi già affermati in giurisprudenza, per l'altro definisce un assetto contrattuale in cui ormai sbiadisce non poco la fattualità caratteristica dei rapporti avulsi da qualsiasi *regula iuris*¹.

Tra le norme che sono state riprodotte, con o senza modificazioni, con riguardo ai diversi modi dello stare insieme, oggi sempre più radicati nel costume sociale², una forse meno appariscente di altre è l'art. 230-*bis* c.c., dedicato com'è noto all'«Impresa familiare». Ne deriva una dilatazione del relativo campo di applicazione che, già dal punto di vista della tecnica legislativa, lascia perplessi. Il legislatore, da un lato (al comma 13), ha semplicemente richiamato la sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice, vale a dire l'art. 230-*bis* c.c., dall'altro (al comma 46) ha trapiantato nello stesso codice un art. 230-*ter*, rubricato «Diritti del convivente». Il primo rinvio sancisce l'integrale estensione³

1. «Ma tant'è», prosegue A. DI MAJO, *Prefazione alla XL Edizione*, in *Codice civile con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali norme complementari*, Milano, 2016, p. V: «Si è in presenza della introduzione di istituti indubbiamente "dissonanti" con la nostra tradizione giuridica e il cui obiettivo è di realizzare l'adeguamento della realtà giuridica a quella sociale. Sarà il modo con cui, detti istituti, verranno applicati e recepiti a determinarne il consolidamento nel nostro assetto istituzionale».

2. Per un quadro aggiornato, con elaborazione di dati statistici relativi alle scelte familiari, cfr. S. SALVINI, D. VIGNOLI, *Convivere o sposarsi?*, Bologna, 2014.

3. Estensione che si prospetta come differenziata anche dal punto di vista fiscale, se si considera: da un lato, il comma 4 dell'art. 5, Tuir («I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis*, cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili») ed il successivo comma 5 («si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»); dall'altro lato, l'art. 1, comma 20, l. n. 76 («al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni

dello statuto dell'impresa familiare a vantaggio del componente dell'unione civile che presti la propria attività lavorativa in famiglia o nell'impresa del *partner*, l'*addendum* invece ritaglia sul convivente di fatto soltanto alcuni spezzoni di quella disciplina.

Al pluralismo dei modelli familiari, si potrebbe dire, fa seguito il pluralismo delle imprese familiari. Ma seppur mosso dall'intento di equiparare formazioni sociali diverse, ancorché riconducibili ad una nozione sempre più frantumata di famiglia, il recente intervento legislativo lascia sul campo quella che, già ad una prima lettura, sembra una nuova ed irragionevole disparità di trattamento.

2. Sui significati di un'estensione in tal modo differenziata si vuole qui proporre qualche breve riflessione. A tal fine occorre tornare, per quel che può servire, sull'art. 230-*bis* c.c.

La norma, a molti anni di distanza dalla sua introduzione, appare segnata da una sorta di ambivalenza. A dispetto dell'ampio dibattito e dei tanti problemi che a motivo della sua lacunosità ed ambiguità ha suscitato, essa mostra un carattere residuale o suppletivo dal punto di vista sia testuale che fattuale. «Salvo che sia configurato un diverso rapporto», è l'*incipit* di apertura, che lascia all'autonomia privata ampio margine nel disciplinare il lavoro familiare, sicché famiglia ed impresa, il più delle volte, ricercheranno in altri istituti il modo ottimale di sistemare i loro delicati equilibri. Con la conseguenza che l'art. 230-*bis* c.c. presumibilmente andrà a coprire una nicchia marginale del ben più ampio universo delle «imprese a base familiare»⁴; è probabile che esso incida in taluni settori, specie nell'area delle PMI piuttosto che nell'ambito delle imprese di più grandi dimensioni, meglio organizzate e più strutturate⁵.

L'espressa derogabilità tuttavia non può far perdere di vista il valore protetto, per lo più riconosciuto nella tutela del lavoro. Inserito estemporaneamente nelle ultime battute del lungo percorso che accompagnò la riforma degli anni Settanta, l'art. 230-*bis* c.c. fu ideato proprio come strumento di tutela minimale per quelle posizioni lavorative che in passato, in base ad una concezione evidentemente superata dei rapporti familiari, erano

che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Procedendo all'indicata sostituzione terminologica, si perviene alla completa equiparazione, la quale è invece assai più dubbia per il convivente di fatto, sia perché manca una disposizione simile a quella appena citata, sia perché l'art. 230-*ter* c.c. non riproduce *in toto* l'art. 230-*bis* c.c. (v. *infra* § 5).

4. Così, con riferimento «sia alla piccola e media impresa strutturata in forma di società azionaria (o al più di s.r.l.) in cui la proprietà del capitale è riconducibile ad un gruppo familiare – più o meno esteso secondo i gradi di successione intervenute – sia alla grande impresa, non quotata o addirittura quotata», P. MONTALENTI, *Impresa a base familiare e società per azioni*, in *L'impresa familiare: modelli e prospettive*, Milano, 2012, p. 38.

5. Ad avviso di L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, a cura di G. Alpa e S. Patti, Padova, 2009, p. 107 s., «Nessun dubbio (...) che il fenomeno tratteggiato dall'art. 230-*bis* c.c. sia largamente presente nella realtà (...) delle imprese, soprattutto di piccole dimensioni», anche se i relativi diritti saranno il più delle volte fatti valere in situazioni conflittuali, di crisi delle relazioni familiari, a dimostrazione del fatto che «Il vincolo affettivo sovrasta sovente la giuridicità del rapporto».

ricondotte ad una causa *affectionis vel benevolentiae*, da cui si faceva discendere la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa in ambito familiare. Rompendo con tale tradizione, il riformatore intese scongiurare il rischio che la famiglia, piuttosto che formazione sociale in cui dovrebbe svolgersi la personalità umana (art. 2 Cost.), possa diventare luogo di intollerabile sfruttamento. Pertanto, e sintetizzo una questione che è stata ampiamente discussa⁶, la disciplina dell'impresa familiare, se per un verso ha «funzione residuale o suppletiva»⁷ ed interviene soltanto in mancanza di un diverso rapporto («di società o di lavoro subordinato», precisa ora l'art. 230-*ter* c.c.), per l'altro si profila come inderogabile *in peius*, sia attraverso un apposito patto in deroga, sia attraverso più complessi strumenti negoziali che, in sé leciti, assumano connotati elusivi. Mi sembra che quest'ultima, più rigorosa soluzione possa trovare sostegno in un altro inciso («compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare»), recentemente introdotto nell'art. 768-*bis* c.c. in tema di patto di famiglia.

Con fraseggio e contenuti intonati al dettato costituzionale⁸, i cui principi peraltro innervano tutta la l. 19 maggio 1975 n. 151, di riforma del diritto di famiglia, l'art. 230-*bis* c.c. riconosce al familiare che lavora «nella famiglia o nell'impresa familiare» diritti sia patrimoniali che amministrativi: il diritto al mantenimento «secondo la condizione patrimoniale della famiglia», la partecipazione agli utili, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell'azienda, «anche in ordine all'avviamento», oltre al diritto di concorrere alle decisioni, da adottare a maggioranza, concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa. Complessivamente considerati, tali diritti individuano quello che l'art. 230-*bis*, comma 4, c.c. definisce «diritto di partecipazione».

3. Sotto il profilo giuridico il vocabolo “partecipazione” è evidentemente polisemico.

Nel diritto privato è partecipe o partecipante, oltre al familiare che lavora in famiglia o nell'impresa familiare, anche il c.d. comunista nella comunione, il condomino nel condominio negli edifici, per non dire di figure più antiche, come la partecipazione agraria⁹. In ambito societario la partecipazione indica «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»¹⁰.

6. Dibattito ricostruito da L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, Milano, 1996, p. 32 s. Sottolinea il carattere residuale, ma al tempo stesso imperativo dell'art. 230-*bis* c.c., Cass. 23 febbraio 1995, n. 2060, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 171.

7. Cass. 8 aprile 1981, n. 2012, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 127.

8. Per una rilettura dei sei commi dell'art. 230-*bis* c.c., «occasione di confronti suggestivi», cfr. G. GALLI, *Itinerari del diritto ereditario*, in *Impresa e successioni*, a cura di A. Bucelli e G. Galli, Firenze, 2008, p. 11.

9. Proprietà collettiva su cui cfr. P. VITUCCI, *Proprietà collettive, diritti dell'utente, autonomia statutaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 579 ss.

10. Definizione estratta dall'art. 2, comma 1, lett. f, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*. In argomento, per tutti, cfr. V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960.

Il filo conduttore della partecipazione si potrebbe dipanare anche oltre i confini del diritto privato fino a raggiungere i vertici dell'ordinamento, dove si colloca il principio di uguaglianza sostanziale, finalizzato al «pieno sviluppo della persona umana» e, per l'appunto, all'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale» (art. 3, comma 2, Cost.). Partecipazione che a sua volta si declina in una varietà di diritti, certamente nel «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.) e nel connesso diritto all'informazione¹¹, ma anche nel «diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» (art. 46 Cost.). In particolare, quest'ultima norma rimanda alla controversa questione del partecipazionismo nell'impresa nelle sue diversificate forme, dall'azionariato operaio all'azionariato popolare, alla partecipazione agli utili, alla cogestione od autogestione, al cooperativismo¹². Non è perciò casuale che la medesima indicazione costituzionale si sia autorevolmente richiamata quale fondamento dello stesso art. 230-*bis* c.c.¹³.

Chi comunque volesse inquadrare il diritto di partecipazione nell'impresa familiare, magari muovendo dalla classica distinzione tra diritti reali e diritti di credito, s'imbattebbe in quella che è la «strozzatura obbligata nella quale poi tutti i nodi problematici della

11. In conseguenza del «concentrarsi dei poteri informativi (e quindi decisionali) nei vertici politici ed economici», non da oggi si avvertono i pericoli per la partecipazione democratica, connessi alla costituzione ed all'impiego delle banche dati telematiche. Il che, quando non si abbiano forme generalizzate di accesso alle informazioni, «non comporta solo la restrizione dell'area decisionale a favore di ristretti gruppi di potere che, possedendo idonee e tempestive informazioni in via esclusiva, possono prendere le decisioni pubbliche che interessano la collettività (...), ma soprattutto preclude “a chi non sia nel cerchio magico del vero potere di governo la possibilità di criticare tempestivamente le decisioni governative e di proporre alternative ... sulla esigenza di massimizzare i vantaggi non possono esservi dubbi, ma se non si vuole svolgere solo un discorso tecnocratico (tendenzialmente autoritario ed antidemocratico) e se si intende avere, nel nostro paese, come punto di riferimento l'attuazione costituzionale delle norme che tutelano l'accesso libero alle informazioni e la partecipazione, si deve ridurre al minimo (o meglio eliminare) la serie dei rischi segnalati, tramite un'adeguata e pronta disciplina legislativa che oggi è assolutamente carente», a cominciare dall'informazione quale «prima forma di partecipazione democratica», informazione considerata sotto il profilo sia dell'accesso che del trattamento dei dati e contemperando le esigenze di libertà con quelle di efficienza, sicché «In nome dell'efficienza non si può certo consentire che il cittadino diventi un “fornitore di dati”... e che la costituzione di banche di dati avvenga al di fuori di ogni tutela delle necessità informative di tutti i membri della società» (A. LOIODICE, *Informatica, banche dati e diritto all'informazione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, 1977, III, p. 647 ss.).

12. Sull'esigenza di nuove forme di partecipazione si diffonde R. MOLESTI, *Impresa e partecipazione: esperienze e prospettive*, Milano, 2006, che rileva come non è semplicemente nazionalizzando o socializzando un'azienda che si dà al lavoratore un potere diverso, e constata che le iniziative volte a porre su basi nuove i rapporti tra imprenditori e lavoratori non sempre sono state accolte con favore, specie da chi reputa illusoria la comunanza d'interesse tra capitale e lavoro. Il che peraltro dipende anche dal modello d'impresa che si considera: per un'applicazione legislativa nel senso del «Coinvolgimento di lavoratori e dei destinatari delle attività», cfr. art. 12 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

13. Così G. FERRI, *Impresa coniugale e impresa familiare*, in *Riv.dir.comm.*, 1976, I, p. 8 ss., che evidenzia il potere di codeterminazione spettante ai familiari, come gruppo.

fattispecie si presentano con maggior forza»¹⁴: l'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c. ha natura individuale o collettiva? Ha soltanto rilevanza interna, come lascia intendere il dato positivo, che ignora del tutto il profilo dei rapporti con i terzi, oppure la partecipazione a talune decisioni prelude al potere rappresentativo di portarle ad attuazione? Non è qui il caso di scrutinare gli argomenti e le molteplici opinioni dottrinali e giurisprudenziali a sostegno dell'una o dell'altra ricostruzione¹⁵, la cui scelta peraltro è tutt'altro che indolore. Si pensi *in primis* al profilo dell'eventuale responsabilità e fallibilità del familiare partecipante¹⁶.

Può essere sufficiente qui notare che «l'utilizzo del termine "partecipante", di per sé idoneo a esprimere unicamente la situazione di appartenenza ad una organizzazione, chiaramente incapace, quando non supportato da altri elementi, a consentire una imputazione dell'attività all'esterno (...), mette in luce come ad una tale situazione di partecipazione si contrapponga una situazione di titolarità, alla quale l'intera disciplina contenuta nell'art. 230 *bis* non fa alcun riferimento per la semplice ragione che non ve ne è bisogno»¹⁷.

Volendo soltanto aggiungere un ulteriore elemento di valutazione, mi sembra che dal nuovo dato normativo – l'art. 230-*ter* c.c. esordisce dicendo che il convivente di fatto presta stabilmente la propria opera «all'interno dell'impresa dell'altro convivente» – si possa ricavare un'esplicita conferma della titolarità individuale dell'impresa familiare.

4. Anche Giovanni Furguele, cui sono dedicate queste brevi note, in una rigorosa ed ampia ricognizione sistematica del diritto di famiglia riformato, impiegava il sostantivo "partecipazione", accostandolo ad altra parola chiave, che non a caso compare nel titolo della monografia *Libertà e famiglia*.

L'immagine di famiglia che traspare dalla trama dei principi e delle norme costituzionali, riscontrata negli istituti dell'allora nuovo diritto di famiglia, si lascia alla spalle la vecchia concezione istituzionale ed autoritaria: «Come la famiglia, pur con tutte le sue caratteristiche specifiche, è sempre parte di quella più ampia esperienza di rapporto sociale con cui l'individuo realizza se stesso e come l'ordinamento ha riguardo alla dimensione interpersonale di quest'ultimo e, quindi alla società, per fondare su di essa e la sua naturale dinamica l'unità del sistema a livello sia civile che politico, così anche non è ammissibile una qualsiasi frammentazione nella continuità di un discorso che aspira a svilupparsi privo di cesure dall'individuo, alla famiglia, alla società civile, allo Stato ed in tutti i casi all'insegna di una libertà che è svolgimento di se stessi e 'partecipazione'». Quello cui fa riferimento la Costituzione è un «nuovo modello

14. P. CARBONE, in Aa.Vv., *Diritto di famiglia: casi e questioni*, Camerino-Napoli, 1982, p. 297.

15. Lo ha già fatto, puntualmente, L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, cit., p. 45 ss.

16. Cfr., infatti, Cass. 16 giugno 2010, n. 14580, in <https://www.unijuris.it>; Cass. 24 marzo 2000, n. 3520, in www.iusimpresa.com.

17. Così L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, cit., p. 88 s., che propende per la tesi, che poi ha prevalso anche in giurisprudenza, che riconduce la fattispecie alla struttura individuale.

di individuo, non più il borghese isolato nella sua privatezza, e libero in quanto tale, ma il cittadino volto invece a realizzare se stesso in una dimensione di socialità». E la partecipazione, quale «capacità attiva di essere se stessi in una dimensione di rilevanza collettiva, naturalmente pretende un accrescimento nella responsabilizzazione a livello sociale», quindi «nell'ambito della stessa logica si pone l'istanza del rispetto di un principio solidaristico».

Nella cornice così sommariamente richiamata, la rilettura combinata degli artt. 2 e 29 Cost. porta ad un'affermazione significativa: «L'ordinamento non privilegia né seleziona un *tipo* di famiglia, pretende solo il rispetto di un'*esigenza* personalistica». Ma oltre all'abbandono dell'unicità del modello di famiglia, l'evoluzione del sistema giuridico nel senso indicato produce molte altre conseguenze, tutte di notevole rilievo¹⁸.

La famiglia di fatto – «Condizione necessaria (...) perché si abbia famiglia di 'fatto' è che, pur mancando la 'forma' giuridica, tuttavia esista un elemento obiettivo e cioè la riconoscibilità nel rapporto del suo carattere familiare, non quindi mera coabitazione o occasionalità dello scambio sessuale, ma quella stabilità e solidarietà che identifica il legame di 'vita con vita'»¹⁹ – è dunque formazione sociale, con una sua dignità costituzionale ed una rilevanza risultante da norme sparse qua e là nell'ordinamento. Ma al di là delle indicazioni espresse, ponendosi «il vero problema della famiglia di 'fatto'», tra gli effetti giuridici estensibili per analogia Furguele annoverava pure i diritti di cui all'art. 230-*bis* c.c., mostrandosi «anche in questo caso sensibile al valore indubbio del principio di solidarietà rispetto ad ogni tipo di rapporto di carattere familiare»²⁰.

Parte prevalente della dottrina e la giurisprudenza pressoché unanime, com'è noto, non accolsero tale impostazione ricostruttiva, ancorandosi al mero dato formale e marcando spesso il senso di una distinzione: «Non vi è possibilità di assimilazione di sorta fra matrimonio e convivenza *more uxorio*, in quanto concetti del tutto antitetici»²¹.

In forza del principio di uguaglianza si tentò di superare i limiti soggettivi dell'art. 230-*bis* c.c., sollevando la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui era omessa la figura del convivente impegnato nella collaborazione domestica o nell'attività d'impresa esercitata dalla persona cui fosse sentimentalmente legato. Ma anche per tale via nessun risultato fu raggiunto²².

18. Per limitarsi al rapporto di coniugio, ma l'indagine si estende al rapporto di filiazione, in una generale rivisitazione dell'apparato concettuale sono valorizzati gli «aspetti di volontarietà e spontaneità» (G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979, p. 265 s.), viene ripensata la natura giuridica del matrimonio, quale vincolo stabile ma dissolubile, che richiede un consenso continuato (p. 270 ss.), e così via.

19. Nozione ora sostanzialmente accolta in giurisprudenza: cfr., *ex multis*, Cass. 21 marzo 2013, n. 7214.

20. Tutte le citazioni riportate nel testo sono tratte da G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, cit., pp. 83 s., 100, 109 s., 262 s., 277 ss.

21. È la lapidaria affermazione di Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, che si può leggere in L. BALESTRA, *L'impresa familiare*, cit., p. 201 s., cui rinvio per alcuni rilievi critici e per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

22. Cfr., ancora, Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, cit. Su analoga questione di costituzionalità, riferita all'art. 536 c.c. e risolta sempre in termini di manifesta infondatezza, cfr. Corte cost. 26 maggio 1989, n. 310, in *Dir. fam. pers.*,

5. Ora che il legislatore è intervenuto e l'art. 230-*ter* c.c. attribuisce al convivente di fatto vantaggi patrimoniali racchiusi in «una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento», partecipazione «commisurata al lavoro prestato», non si possono non rilevare alcune differenze, in particolare una consistente *diminutio* rispetto all'art. 230-*bis* c.c. Quanto al lavoro conta soltanto quello reso «all'interno dell'impresa dell'altro convivente», senza alcun cenno al lavoro domestico; sul *quantum* delle attribuzioni si è persa la specificazione «in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato», che riecheggia l'art. 36 Cost.; non vi è poi alcuna menzione del mantenimento (anche se, in caso di cessazione della convivenza, spettano gli alimenti ai sensi del comma 65, l. n. 76), così come non sono previsti poteri decisionali di sorta.

Quelle riconosciute sono “voci” che tipicamente remunerano il lavoro ed il rischio imprenditoriale. Tutte caratterizzate da una connaturata aleatorietà, nel senso che la loro realizzazione (e distribuzione) dipende dall'andamento complessivo dell'attività economica e quindi dal mercato. Così facendo, il legislatore si allontana dalla logica lavoristica per accostarsi alla logica dell'impresa, dalla quale peraltro subito si discosta, sia nel riferire – come detto – la titolarità dell'impresa familiare all'«altro convivente», sia nel passare del tutto sotto silenzio la benché minima prerogativa gestionale.

È come se il legislatore, sospettoso di un interlocutore legato all'imprenditore da un rapporto affettivo per definizione più instabile e fragile di altri, avesse deciso di costruire una posizione depotenziata, dimenticando d'un sol colpo sia la *ratio* fondamentale dell'art. 230-*bis* c.c., sia la connotazione ultima della convivenza di fatto, che di solito individua un'unione etero od omosessuale, programmaticamente nata e mantenuta sotto il segno della fattualità, pronta in ogni momento ad evolversi – sol che le persone coinvolte lo vogliano – in un matrimonio o in un'unione civile, come al contrario in una “rottura” della relazione.

Con l'art. 230-*ter* c.c. il legislatore ha finito col fare ciò che, finora, si riteneva precluso ai privati, ossia – lo si accennava poc'anzi – il patto che, senza prefigurare un diverso rapporto, si fosse limitato a derogare *in peius* ai diritti codificati nell'art. 230-*bis* c.c.

Ad ogni modo, se il rapporto di convivenza, ancorché stabile, può cessare in ogni momento, senza alcuna formalità, con il massimo risparmio di tempi e costi, intanto su questi ultimi, *de iure condito*, occorrerà cominciare a prestare qualche attenzione in più²³. Chi coinvolge nell'attività imprenditoriale la persona con cui convive ed intenda mantenere la relazione sul piano fattuale, nell'impresa come nella vita, non potrà più pensare che la sua condotta nulla abbia a che vedere con il diritto. La fine della convivenza, nonostante si continui a definirla come di fatto, può avere conseguenze giuridiche: oltre all'obbligazione alimentare, potrebbe sorgere l'obbligazione di corrispondere una quota

1989, p. 475 ss., con commento critico di A. SCALISI, *Famiglia di fatto e diritti successori del convivente more uxoria*.

23. Cfr., ad esempio, gli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di convivenza, ex art. 1, comma 60 s., l. n. 76/2016.

degli utili, degli acquisti e degli incrementi aziendali maturati negli anni della convivenza. Il che dovrebbe suggerire all'imprenditore di effettuare, esercizio dopo esercizio, adeguati e prudenziali accantonamenti, quasi si trattasse di un trattamento di fine rapporto.

Quindi, anche ad una valutazione in termini di efficacia e di efficienza²⁴, considerando le possibili ricadute sull'economia dell'impresa, che è il contesto su cui va ad incidere la nuova norma, l'art. 230-ter c.c. lascia perplessi, ma soprattutto appare di assai dubbia legittimità costituzionale, anche sotto il profilo della razionalità che, come noto, concorre ad orientare il giudizio di legittimità costituzionale²⁵.

Certo è che, se la finalità dell'istituto rimane la tutela del lavoro in ambito familiare, se l'art. 230-bis c.c. resta tuttora pervaso dalla logica paritaria e partecipativa che promana dalla Costituzione e dalle riforme del diritto di famiglia, anzitutto mal si giustifica nell'art. 230-ter c.c. l'omissione del lavoro domestico, tanto meno si comprende il silenzio a proposito del diritto al mantenimento. Nessun dubbio comunque che al convivente di fatto che lavora nell'impresa del *partner* spetta un trattamento economico qualitativamente e quantitativamente deteriore rispetto a quello riconosciuto, a parità di prestazioni lavorative, al coniuge o al componente dell'unione civile. Ciò che comporta una disuguaglianza in contrasto con l'art. 3 Cost.²⁶.

Ma la difformità è tanto più contestabile se si considera che, quando si è trattato di tutelare, sempre nell'ambito della convivenza di fatto, l'interesse primario all'abitazione – che nelle Costituzioni europee è spesso affiancato al diritto al lavoro – il giudice delle leggi, rinvenuta la *ratio* dell'art. 6 della l. 27 luglio 1978, n. 392, nell'«impedire che taluno resti privo di abitazione», considerava «irragionevole che nell'elencazione dei successori nel contratto di locazione non compaia chi al titolare originario del contratto era nella stabile convivenza legato *more uxorio*» (sent. n. 404 del 7 aprile 1988)²⁷.

24. «Una definizione ampiamente diffusa di efficacia è il grado di raggiungimento dell'obiettivo, che viene contrapposto ad efficienza, ovvero il rapporto fra risorse impiegate e risultati raggiunti. Più interessante e fertile tuttavia è considerare l'efficienza come il modo più appropriato per fare le cose, e l'efficacia come il "fare le cose giuste" (Drucker 1974). Questa ottica consente di abbandonare in certa misura gli obiettivi quali termini di confronto, per chiedersi piuttosto se l'intervento ha risolto il problema, o quanto meno ha modificato la realtà nel senso voluto» (A.R. MINELLI, *La politica per la casa*, Bologna, 2004, p. 171).

25. Cfr. M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Roma, 24-26 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it.

26. A sostegno dell'interpretazione analogica dell'art. 230-bis c.c., per un richiamo all'art. 3 Cost., «in quanto la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi sarebbe fondata esclusivamente su una "condizione personale" – essere o no sposati –, essendo il loro ruolo nell'impresa familiare sostanzialmente identico; (...) perché legittimare una tale disparità di trattamento significa evitare di rimuovere quegli "ostacoli di ordine economico" che "di fatto" limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini (nella specie delle conviventi) impedendone il pieno sviluppo della persona», già F. PROSPERI, *La famiglia non «fondata sul matrimonio»*, Napoli, 1980, p. 284 s.

27. Con la precisazione che: «L'art. 3 della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente *more uxorio*, ma per la contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abitazione convivenza». Sulla successione del convivente nel contratto di locazione v. ora art. 1, comma 44, l. n. 76/2016.

SOMMARIO

TOMO I

Principi, regole e interpretazione

Bellizzi di San Lorenzo, A., <i>Il bene giuridico alimentare</i>	11
Busnelli, F.D., <i>Riscoprire Salvatore Romano</i>	21
Caponi, R., <i>Giudicato civile e identità nazionale</i>	31
Cartei, G.F., <i>“Il ruolo tra tutela e consumo”. Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni della sua approvazione</i>	37
Chiaromonte, W., Vallauri, M.L., <i>Lo stress lavoro-correlato fra definizione del rischio ed articolazione delle tutele. Uno sguardo ai settori del telemarketing e del trasporto passeggeri</i>	49
Conti, C., <i>Il principio del contraddittorio</i>	97
Di Marzio, F., <i>Appunti su legalità e giustizia</i>	115
Donati, F. <i>Fake news e libertà di informazione</i>	125
Favale, R., <i>Dalla dottrina alla giurisprudenza e ritorno</i>	133
Felicioni, P., <i>Considerazioni sul processo penale bifasico</i>	153
Gambaro, A., <i>Note in tema di uso forense dei precedenti giudiziari</i>	173
Gasparri, W., <i>La consensualità nel governo del territorio quale forma di redistribuzione: potere di conformazione della proprietà e perequazione</i>	183
Gentili, A., <i>Quale modello giuridico per i beni culturali?</i>	225
Giunta, F., <i>La prescrizione del reato ovvero la causa estintiva che visse due volte</i>	233
Gutiérrez Santiago, P., <i>La interpretación «auténtica» del contrato</i>	239
Lipari, N., <i>Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale</i>	261
Lopez y Lopez, A., <i>Recuperemos el juicio (Una reflexión sobre la actividad judicial hoy)</i>	279
Morbidegli, G., <i>Il criterio dell’implicito nel diritto amministrativo e la sua dialettica con il principio di legalità</i>	297
Palazzo, F., <i>Il principio di proporzionalità e i vincoli sostanziali del diritto penale</i>	311
Papa M., <i>La tipicità iconografica della fattispecie e l’interpretazione del giudice</i>	
<i>La tradizione illuministica e le sfide del presente</i>	329
Pastore, B., <i>Fonti del diritto e comunità interpretativa</i>	343
Perlingieri, P., <i>Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico</i>	355
Picchi, M., <i>La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti, eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	373
Ruschi, F., <i>Il proconsole Cicerone, riflessioni su eunomia e ostilità</i>	393
Silvestri, C., <i>Profili evolutivi del diritto alla prova</i>	417
Somma, A., <i>Stato del benessere o emancipazione? Lavoro e diritto negli Stati Uniti della prima metà del Novecento</i>	439
Stolzi, I., <i>Interpretazione e prassi notarile: un profilo storico</i>	467
Tonini, P., <i>Indagini difensive e diritto alla privacy: una problematica risalente appena sfiorata dalla legge Gelli</i>	483
Zaccaria, G., <i>Interpretazione letterale, pluralità dei contesti giuridici e teorie del significato</i>	497

Famiglie e successioni

Bellelli, A., <i>Coppie omogenitoriali e tutela dei figli</i>	521
Bonilini, G., <i>Unione civile, convivenze di fatto e successione mortis causa</i>	529
Bucelli, A., <i>Sull’impresa familiare nella convivenza di fatto</i>	549
Clarizia, R., <i>Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento</i>	557
Corsi, C., <i>La tutela dell’unità familiare nel diritto degli stranieri. Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali</i>	573
De Verda, J.R., <i>La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)</i>	591

TOMO II

Diez Garcia, H., <i>La adquisición del legado en el código civil español (art. 881) e italiano (art. 649) ¿dos sistemas diferentes o semejantes?</i>	9
Franceschelli, V., <i>Famiglia, convivenza e famiglia di fatto</i>	25
Gigliotti, F., <i>Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)</i>	33
Giunti, P., <i>Il “best interest of the child”. Una conquista del presente in dialogo con il passato</i>	67
Gulina, G., <i>Testamento e officium pietatis in Cicerone</i>	77
Lopes Pegna, O., <i>Riqualificazione del matrimonio same-sex estero in unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole</i>	95
Mattei, U., <i>Il poltamore e i beni comuni. Primissime riflessioni</i>	105
Ordas Alonso, M., <i>Los alimentos debidos a los hijos menores de edad en los supuestos de atribución de una guarda y custodia compartida en el ordenamiento jurídico español</i>	117
Paradiso, M., <i>Convivenza di fatto e solidarietà economica</i>	129
Patti, S., <i>Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale</i>	139
Quadri, E., <i>“Convivenze” e “contratto di convivenza”</i>	151
Re L., <i>La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il ruolo dei movimenti delle donne e il gender mainstreaming</i>	171
Rizzuti, M., <i>Patti successori prematrimoniali</i>	187
Roselli, O., <i>“Libertà e famiglia”. Oltre i recinti disciplinari: sensibilità costituzionalistica di un civilista</i>	211
Scalisi, V., <i>Maternità surrogata come far cose con regole</i>	219
Sesta, M., <i>La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali</i>	235
Tamburi, F., <i>Un filosofo di fronte all’interpretatio prudentium: visioni contrapposte sul valore nominale dell’hereditas</i>	245
Tarli Barbieri, G., <i>Votare a sedici anni? Le implicazioni costituzionali nel caso italiano</i>	265
Vallini, A., <i>Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari</i>	283
 Contratti e obbligazioni	
Alcaro, F., <i>Il problema della ‘causa’ tra dogmi e revisioni</i>	311
Alpa, G., <i>Il controllo giudiziale del contratto e l’interpretazione</i>	335
Angelici, C., <i>Variazioni su usucapione e impresa</i>	365
Bozzi, L., <i>Liberalità non donative e contratto a favore di terzo. Ammissibilità e forma di una expressio causae successiva</i>	385
Calvo, R., <i>Autonomia negoziale e locazione non abitativa: contributo allo studio delle clausole di adeguamento del canone e di rinuncia all’indennità di avviamento</i>	419
Caredda, V., <i>Sulle oscillazioni applicative del concorso del fatto colposo del creditore</i>	429
Chianale, A., <i>Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)</i>	443
Ciatti Càimi, A., <i>Premesse storiche a un’indagine sulla pubblicità immobiliare</i>	457
Conte, G., <i>Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la lezione di Salvatore Romano</i>	471
Corrias, P., <i>La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento</i>	491
Cuffaro, V., <i>Rent to buy e locazione di scopo</i>	501
D’Amico, G., <i>“Giustizia contrattuale”: considerazioni preliminari dalla prospettiva del civilista</i>	515
Del Prato, E., <i>Assicurazione della responsabilità professionale e tutela del professionista contro clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette</i>	533
Ferri, G., <i>Società di fatto e imprenditore occulto</i>	567
Franco, R., <i>Il conflitto – in sede di espropriazione forzata – tra creditore ipotecario e: a) il locatario; b) l’assegnatario della casa familiare. Incertezze ricostruttive, profili sistematici ed incidenze applicative. Una rivoluzione (?) nel sistema dell’esecuzione forzata</i>	581
Furguele, L., <i>Funzione di controllo e procedimento nei sistemi di amministrazione della società per azioni: prime considerazioni</i>	617

TOMO III

Fusaro, A., <i>I contratti immobiliari della crisi e l'apporto della prassi notarile alla formazione del diritto vivente</i>	9
Gabrielli, E., <i>Appunti sulle autotutele contrattuali</i>	17
Gallo, P., <i>Meritevolezza dell'interesse e controllo contenutistico del contratto</i>	57
Guizzi, G., <i>Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta</i>	71
Landini, S., <i>Pubblicità immobiliare e procedimento</i>	83
Lombardi, E., <i>Valutazioni a margine della teoria della cosa: la considerazione comune e giuridica della res in una prospettiva di ontologia terminologica</i>	103
Lucarelli, P., <i>Crisi del contratto commerciale e produzione privata dei rimedi</i>	131
Luminoso, A., <i>Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva</i>	147
Monticelli, S., <i>I negozi solutori nel quadro complesso delle vicende estintive dell'obbligazione: problematiche notarili</i>	167
Nazzaro, A.C., <i>Il rent to buy di azienda: specificità dell'oggetto e funzioni (possibili) del contratto</i>	183
Nivarra, L., <i>Il contratto "disciplinato" e la concorrenza totale: legge, giudici e libertà dei privati al tempo della UE</i>	201
Pagliantini, S., <i>Ancora sull'art. 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)</i>	209
Pagni, I., <i>Le nuove regole processuali della responsabilità civile sanitaria dopo la L. 8 marzo 2017, n. 28 (tra tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso ex art. 702-bis c.p.c.)</i>	221
Palazzo, M., <i>I criteri di configurazione della responsabilità civile del notaio nelle interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità</i>	251
Palermo, G., <i>Contributo allo studio della responsabilità per danno non patrimoniale</i>	267
Pennasilico, M., <i>Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica</i>	279
Perlingieri, G., <i>L'attualità del «Discorso preliminare» di Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie</i>	309
Ponzanelli, G., <i>Quale futuro per i danni punitivi?</i>	351
Procida Mirabelli Di Lauro, A., <i>L'obbligazione nel sistema dei rimedi</i>	359
Proto Pisani, A., <i>Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali</i>	393
Putortì, V., <i>Rifiuto anticipato di adempiere e tutela del creditore</i>	401
Ravizza, M., <i>In tema di iniuria</i>	421
Romano, R., <i>La donazione di beni altrui nella attuale giurisprudenza di legittimità. Spunti per una controlettura procedimentale</i>	441
Salanitro, U., <i>Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno</i>	449
Salvi, G., <i>Usura sopravvenuta: orizzonti ermeneutici in attesa delle Sezioni unite</i>	477
Scognamiglio, C., <i>La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: quale modello di responsabilità?</i>	497
Sirena, P., <i>Il ruolo dell'arbitro bancario finanziario nella regolazione del mercato creditizio</i>	511
Stella Richter, M., <i>L'inoppugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali</i>	523
Tanimoto, K., <i>La grande riforma del codice civile e la direzione del diritto del contratto col consumatore in Giappone</i>	551
Tesi, G., <i>Attività contrattuale e interessi del terzo: brevi riflessioni sull'attuale valenza del principio di relatività degli effetti del contratto</i>	563
Vettori, G., <i>L'evoluzione dei Rimedi nel dialogo fra legge e giudice</i>	589
Viciani, S., <i>Obblighi di informazione e trasparenza in ambito contrattuale</i>	599
Zaccaria, A., <i>Contatto sociale e affidamento, attori protagonisti di una moderna commedia degli equivoci</i>	611